

N. 1142-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

(V. Stampato n. 1142)

approvato dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 2019

(V. Stampato Camera n. 2231)

modificato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli
 anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a
 decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
 2019-2021, nell'ambito del programma

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Identico

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni **2021** e **2022** e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno **2023**.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 - 3. Identico.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa, di seguito denominati "Parti Contraenti":

Convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisca uno degli elementi più importanti dei rapporti bilaterali,

Considerato il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

Desiderosi di incrementare la comprensione reciproca e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici, anche alla luce degli auspici, formulati nell'art. 70 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra l'Unione Europea e la Repubblica Kirghisa, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995, di promuovere, incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei legami tra organizzazioni ed istituti di ricerca scientifica, istituzioni di istruzione superiore, altre istituzioni educative e formative ed organizzazioni, persone giuridiche e fisiche degli Stati delle Parti Contraenti tramite la creazione delle condizioni favorevoli alla cooperazione e allo sviluppo su base reciprocamente vantaggiosa ed equilibrata.

Articolo 2 Settori di cooperazione

Le Parti Contraenti assicureranno la cooperazione nei seguenti settori: cultura ed arte, restauro, conservazione e tutela del patrimonio, musei, biblioteche, tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario, istruzione scolastica ed universitaria e relativa cooperazione, turismo, scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: esecuzione di progetti comuni di ricerca scientifica e di progetti tecnologici ed eventuale scambio di strumenti e di materiali di ricerca; scambio di studiosi, di ricercatori e di esperti tecnici al fine di realizzare programmi tecnico-scientifici, di progetti ed altre iniziative relative alla cooperazione scientifica e tecnologica; svolgimento di seminari, simposi ed altri incontri di carattere scientifico; scambio di informazione tecnico-scientifica; realizzazione congiunta di iniziative finalizzate all'ampliamento della cooperazione in materia tecnologica e diinnovazione; altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere concordate dalle Parti Contraenti

Articolo 3 Università e ricerca

Nel settore dell'istruzione universitaria le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione relativa agli scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario, in particolare in quello scientifico e tecnologico, attraverso l'organizzazione di seminari, scambi di docenti e ricercatori presso i laboratori di ricerca e nelle strutture universitarie. Le Parti Contraenti si scambieranno i rendiconti scientifici pubblicati al termine dei propri incontri di cooperazione scientifica.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura negli Stati delle Parti Contraenti attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.

Le Parti Contraenti incentiveranno, in particolare, l'elaborazione e la pubblicazione dei dizionari italo-kirghisi e kirghiso-italiani.

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso la stipula di accordi di mobilità di studenti e docenti, la realizzazione di attività congiunte, comprese quelle inerenti alla produzione artistica.

Articolo 4 Istruzione

Nel settore dell'educazione e dell'istruzione scolastica le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione al fine di incrementare:

- a) scambi di esperienze sui metodi di insegnamento, di materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) scambi di docenti, di esperti, di allievi, nonché scambi tra istituti, organizzazioni ed enti collegati all'istruzione e all'aggiornamento professionale al fine di migliorare la metodologia ed i materiali didattici.

Le Parti Contraenti favoriranno l'eventuale cooperazione tra le proprie università e la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti, organizzazioni locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della cooperazione internazionale.

Articolo 5 Borse di studio

Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto del principio della reciprocità, le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonché di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 6 Cooperazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti favoriranno contatti diretti e cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni collegate ai settori delle arti figurative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri, organizzati nei rispettivi Paesi. Esse incoraggeranno anche gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti figurative e il teatro, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze e di realizzare manifestazioni artistiche e di design.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte anche mediante premi e incentivi.

Esse incoraggeranno altresì una cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, della tutela e gestione del paesaggio culturale; favoriranno la più ampia cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, di pubblicazioni e di esperienze attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, di ricerche in comune, scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.

Articolo 7

Cooperazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti Contraenti favoriranno una stretta cooperazione sulle iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici, di documenti ed altri oggetti di interesse storico e artistico, nonché lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto alle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Le Parti Contraenti agiranno in conformità alla normativa nazionale concernente il divieto e la prevenzione di importazione, esportazione e di trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali.

Articolo 8

Cooperazione nel campo dei media, dello sport e della politica giovanile

Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti nei progetti di maggiore interesse per entrambe le Parti nel campo dell'educazione fisica e dello sport. Le Parti promuoveranno la partecipazione di esperti ai seminari, corsi, conferenze scientifiche relativi allo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e della politica giovanile tramite l'organizzazione di viaggi didattici, concorsi ed altre iniziative opportune. Esse promuoveranno la cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni che si occupano di problemi dei giovani al fine di promuovere gli scambi di esperienze e le iniziative sulle tematiche di rilievo internazionale.

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti tra emittenti radiotelevisive pubbliche.

Articolo 9

Cooperazione scientifica e tecnologica: attività e settori

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, nei limiti delle risorse finanziarie previste da ciascuna Parte, attraverso:

- a. scambi di visite di delegazioni scientifiche e di ricercatori;
- b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. ricerche congiunte scientifiche e tecniche su temi di comune interesse;
- d. istituzione di laboratori congiunti;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nei settori di comune interesse,
- f. ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare;
- g. stipula di convenzioni e accordi interistituzionali.

Ai fini dell'attuazione concreta del presente Accordo le Parti Contraenti provvederanno a sottoscrivere i rispettivi piani di cooperazione che riassumeranno le iniziative concrete nell'ambito del presente Accordo e le questioni finanziarie concordate per la loro realizzazione.

Le iniziative saranno finanziate dalle rispettive autorità statali secondo il settore delle loro attività nei limiti di budget dei ministeri e dei dicasteri approvati per il rispettivo anno, nonché con l'attrazione di sponsorizzazioni e l'assegnazione di fondi.

Articolo 10 Autorità coordinatrici

Le autorità competenti per l'adempimento del presente Accordo sono il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e le autorità statali competenti nel settore della cultura, dell'istruzione e della scienza della Repubblica Kirghisa.

Articolo 11

Informazione, trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di cooperazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Le Parti Contraenti realizzano e sviluppano la cooperazione nel campo della tutela e dell'uso di proprietà intellettuale in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti e ai trattati internazionali di cui i due Stati sono parti, nonché, per quanto riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa dell'Unione Europea sulla materia.

Articolo 12 Commissione mista

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno una commissione mista che avrà il compito di redigere programmi esecutivi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e pratici della cooperazione educativa, scientifica e tecnologica tra le Parti Contraenti.

Tale commissione verificherà affinché la cooperazione avvenga nelle condizioni più favorevoli valutandone periodicamente lo stato dei programmi, delle iniziative e delle prospettive.

La commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date concordate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13 Divergenze

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti per via negoziale. Il presente Accordo potrà essere modificato con l'assenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche saranno formalizzate sotto forma di singoli verbali che costituiranno la sua parte integrante.

Articolo 14 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo ha durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica in forma scritta con cui le Parti Contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare il presente Accordo dandone comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tale caso la cessazione avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione dell'altra Parte Contraente. La cessazione di validità del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei trattati e degli accordi stipulati prima della cessazione medesima, che non siano stati adempiuti completamente o parzialmente al momento della cessazione della sua validità, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

Il presente Accordo non incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri trattati internazionali di cui Esse sono parti.

Fatto a Bishkek, il giorno 14 del mese di Febbraio dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kirghisa, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica Kirghisa

ar procesus

Dente Dami

AGREEMENT

between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kyrgyz Republic on cultural, scientific and technological cooperation

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kyrgyz Republic, hereinafter referred to as 'the Contracting Parties',

Convinced that cultural, scientific and technological cooperation constitutes one of the essential elements in bilateral relations,

Considering the mutual interest in strengthening the friendly relations between the two Countries.

Wishing to enhance mutual understanding and cooperation through the development of cultural, scientific and technological relations, also with the intention of facilitating, encouraging, and promoting cultural cooperation, as laid down in Article 70 of the Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and the Kyrgyz Republic, signed in Brussels on 9 February 1995,

Have agreed for the following:

Article 1 Purposes

The purpose of this Agreement is to promote the expansion and strengthening of the links between scientific research organisations and institutes, higher education institutions, other education and training institutions and organizations, legal entities and individuals of the States of the Contracting Parties by creating favourable conditions for cooperation and development on a mutually beneficial and balanced basis.

Article 2 Areas of cooperation

The Contracting Parties shall promote cooperation in the following areas: culture and arts, restoration, preservation and protection of the cultural heritage, museums, libraries, safeguarding, enhancing the significance and promoting respective archive and documentary assets, school and University-level education and related cooperation, tourism, exchange of updated

- 11 -

information and documentation on school educational systems. The Contracting Parties shall promote the development of cultural, scientific and technological cooperation through the implementation of the following activities: realization of joint scientific research and technological projects and possible exchange of research instruments and materials; exchange of scholars, researchers and technical experts, in order to implement technical and scientific programs, projects and other activities related to scientific and technological cooperation; holding of seminars, symposiums and other scientific meetings; exchange of technical and scientific information; joint implementation of activities aimed at increasing cooperation on technologies and innovation; other forms of scientific and technological cooperation, as may be agreed by the Contracting Parties.

Article 3 University education and research

In the field of University education the Contracting Parties shall promote the development of cooperation related to the exchanges of experience and knowledge acquired in the University, particularly in the scientific and technological sectors, through the organization of seminars, exchanges of lecturers and researchers in their research laboratories and academic establishments. The Contracting Parties shall exchange scientific reports published at the end of their scientific cooperation meetings.

The Contracting Parties shall also promote initiatives that would improve the knowledge, the expansion and the teaching of each other's language on the territory of the other Contracting Party. For this purpose they shall expand the learning of each other's languages and literatures in the States of the Contracting Parties through increasing the number of professorship departments and lecturers.

The Contracting Parties shall encourage, in particular, the elaboration and issuance of Italian-Kyrgyz and Kyrgyz-Italian dictionaries.

The Contracting Parties shall promote the development of cooperation between relevant higher education institutions in the field of music, dance, art and design, through the conclusion of agreements on exchanges of students and lecturers, the implementation of joint activities, including those related to artistic production.

Article 4 Education

In the field of school education, the Contracting Parties shall promote the development of cooperation in order to increase:

- a) exchanges of experiences in teaching methods, educational materials and programs used in the school systems of the two countries;
- b) exchanges of teachers, experts, students, as well as exchanges between institutions, organisations and entities related to education and enhancement of qualification, with the purpose of improving teaching methods and

- 12 -

educational materials.

The Contracting Parties shall promote possible cooperation between their Universities and cooperation between their public institutions in charge of the youth issues, as well as the initiatives of associations, bodies, and local organisations aimed at the exchange of experiences on important issues for the development of international cooperation.

Article 5 Scholarships

In the framework of this Agreement, within their means and based on the principle of reciprocity, the Contracting Parties shall provide citizens of the other Party with scholarships for attending University courses (including 1st and 2nd level postgraduate master's degrees), PhDs, courses on Italian language and culture and on the teaching of the Italian language, as well as courses at high level education institutes on arts, music and dance.

Article 6 Cooperation in the field of culture and art

The Contracting Parties shall promote direct contacts and cooperation between organisations and institutions in the field of fine and performing arts, literature, architecture and decorative arts to participate in festivals, performances, exhibitions and other events arranged in both Countries. They shall also encourage the exchange of representatives of different fields of culture, including fine and performing arts, to share knowledge and experience to hold art and design events.

The Contracting Parties shall encourage the translation and publication of essays and literary works of the other Party, also through awards and bonuses.

Moreover, they shall promote direct cooperation between museums, archives and libraries in order to protect, preserve and restore the cultural heritage, the safeguarding and management of the cultural landscape; they shall promote the widest cooperation in the field of archaeology through the exchanges of information, publications and experiences, by organising symposiums and seminars, joint research, excavation, restoration and other initiatives aimed at raising the significance and preservation of their respective archaeological and cultural heritage.

Article 7

Cooperation in combating the illicit trafficking of the works of art

The Contracting Parties shall promote close cooperation in preventing and combating the illicit trafficking of the works of art, cultural assets, archaeological finds, documents and other objects of historical and artistic value, as well as the exchange of information aimed at combating criminal activities in the illicit trading of the works of art.

The Contracting Parties shall act in compliance with their national legislation on banning and preventing the illicit import, export and transfer of the property of cultural assets.

Article 8

Cooperation in the field of mass media, sports and the youth policy

The Contracting Parties shall promote investments on projects of major interest for both Parties in the field of physical education and sports. The Parties shall encourage the participation of experts in seminars, courses, scientific conferences concerning the development of physical education, sports and the youth policy, by organising study tours, contests and other appropriate initiatives. They will promote cooperation between organizations and institutions dealing with young people issues to develop the exchanges of experiences and the initiatives on matters of international importance.

The Contracting Parties shall encourage direct contacts between public radio and television broadcasters.

Article 9

Scientific and technological cooperation: activities and fields

The Contracting Parties shall promote scientific and technological cooperation between public and private academic institutions, research institutions and scientific organizations, within the financial means provided by each Party, through:

- a. exchange visits by scientific delegations and researchers;
- b. exchange of scientific and technical information;
- c. joint scientific and technical researches in areas of common interest;
- d. creation of joint laboratories;
- e. organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in the fields of common interest;
- f. any other form of cooperation the Parties may agree upon;
- g. concluding conventions and agreements between institutions.

In order to implement this Agreement, the Contracting Parties shall sign their respective cooperation plans summing up the concrete initiatives under this Agreement and the financial issues negotiated for their implementation.

The initiatives will be financed by the respective State authorities according to the field of their activities within the approved budget of Ministries and Agencies for the relevant year, as well as through sponsorships and financial allocations.

– 14 –

Article 10 Coordinating Bodies

The national bodies responsible for the implementation of this Agreement shall be the Ministry of Education, University and Research of the Italian Republic and the State Authorities competent for culture, education and science of the Kyrgyz Republic.

Article 11

Information, technology transfer and intellectual property

The Contracting Parties shall promote exchanges of technological information, as well as joint activities of scientific cooperation aimed at technology transfer.

The Contracting Parties shall implement and develop cooperation in the field of protection and use of intellectual property according to the national legislations of the Parties and the international treaties of which the two States are members, and, as for the Italian side, in full compliance with the framework provided for by the European Union legislation in this field.

Article 12 Joint Committee

To implement this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee whose tasks include drawing up long term executive programs and setting up priorities and practical areas of educational, scientific and technological cooperation between the Contracting Parties.

The Committee shall monitor that cooperation takes place in the most favourable conditions, periodically evaluating the status of programs, the initiatives and perspectives.

This Committee shall meet alternately in the capitals of both Parties in the days agreed through diplomatic channels.

Article 13 Dispute settlement

Any disputes that may arise relating to the interpretation and application of this Agreement shall be settled between the Contracting Parties by negotiation. This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties and any amendment shall be formally agreed in separate Protocols which shall be an integral part of this Agreement.

Article 14 Entry into force and denunciation

This Agreement shall be of unlimited duration and shall enter into force from the date of receipt of the last written notification, through diplomatic

channels, of the execution by the Contracting Parties of the respective internal procedures necessary for its entry into force.

Each Contracting Party may denounce this Agreement by written notification through diplomatic channels. In this case, this Agreement shall terminate upon six months' written notice to the other Contracting Party. The termination of this Agreement shall not affect the validity of the treaties and agreements signed before the termination itself and not completely or partially executed at the time of termination, unless the Contracting Parties decide otherwise.

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties, deriving from other international agreements to which they are the Parties.

Done in Bishkek on February 14, 2013, in two original copies, each in the Italian, Kyrgyz, Russian and English languages, all the texts being equally authentic. If any dispute arises concerning the interpretation of the provisions of this Agreement, the text in English shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

Querte Darson

For the Government of the Kyrgyz Republic

al. products